



Sent. n. 41/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott. Massimo Balestieri Consigliere, rel

dott. Francesco Maffei Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80060 iscritto nel registro di segreteria nell'anno 2023 promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- X X (CF: OMISSIS), rappresentato e difeso
dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia;

visti gli atti di causa;

uditi, nella udienza pubblica del 28/11/2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Sara Dima, il relatore Consigliere Massimo Balestieri, la Procura regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale Laura Monfeli e l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia per il convenuto X.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione la Procura regionale ha

convenuto in giudizio il sig. X X, chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa, FF.AA. Esercito Italiano, della somma da determinare fino alla concorrenza di € 15.052,99, secondo il libero convincimento del giudice, oltre a interessi, rivalutazione e accessori di giustizia. Ha rappresentato che il convenuto, nella sua qualità di OMISSIS dell'esercito italiano in forza, all'epoca dei fatti, presso il OMISSIS, è stato rinviato a giudizio dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, per i seguenti reati:

"- simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, simulava infermità inesistenti, le quali costituivano a loro volta artifici e raggiri tali da indurre in errore l'Amministrazione Militare sull'esistenza del suo diritto a percepire la retribuzione per il periodo di assenza, procurando in tal modo a sé stesso un ingiusto profitto consistente nella retribuzione indebitamente corrispostagli al lordo della imposizione fiscale (euro 15.082,89). In particolare, durante l'assenza

dal servizio per riposo medico e convalescenza, accordati in forza di diversi certificati, conseguiva un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, datato 29.10.2016 e partecipava a diverse gare podistiche, e nello specifico alla "OMISSIS" a OMISSIS in data OMISSIS, alla OMISSIS - "OMISSIS" in data OMISSIS, alla OMISSIS" in data OMISSIS, ed alla "OMISSIS" di OMISSIS in data OMISSIS, tutte della distanza di 10.000 metri. Con le aggravanti del nesso teleologico tra i due reati e di aver commesso la truffa in danno dell'Amministrazione Militare. Fatti commessi a OMISSIS dal OMISSIS".

Ha rilevato che il processo penale ha preso avvio dalla relazione di servizio del OMISSIS, che ha segnalato la partecipazione del convenuto ai suddetti eventi nonostante la produzione di certificati medici all'amministrazione attestanti patologie di natura ortopedica che richiedevano periodi di riposo. Sul punto, la Procura ha segnalato che il convenuto rientrava in servizio solo in data OMISSIS dopo n. 117 giorni di assenza e ha evidenziato che durante l'assenza veniva rilasciato in data 29/10/2016 un certificato medico di uno specialista in medicina dello sport attestante

l'idoneità all'attività sportiva agonistica dello sport di atletica leggera.

La Procura ha, quindi, quantificato il danno in € 15.052,99, pari alle retribuzioni illegittimamente percepite nel periodo dal 22/09/2016 al 18/01/2017.

La Procura ha, poi, esposto che, a seguito di invito a dedurre, il convenuto ha depositato le controdeduzioni, rilevando che in data 8/06/2023 il procedimento penale si è concluso con una sentenza di assoluzione emessa dal Gip del Tribunale militare di Roma perché il fatto non sussiste. Al riguardo, la Procura ha richiamato l'art. 652 c.p.p. e ha evidenziato che la suddetta sentenza di assoluzione è stata emessa a seguito di rito abbreviato ai sensi dell'art. 438 c.p.p. e non è irrevocabile. Ha, poi, evidenziato che, in ogni caso, il convenuto ha violato gli obblighi di servizio e i doveri militari. La Procura ha ravvisato nella condotta del convenuto l'elemento soggettivo del dolo e la sussistenza del nesso di causalità con il danno. Ha concluso per l'accoglimento della domanda di condanna.

2. Con decreto presidenziale del 27/06/2023 è stata fissata l'udienza del 28/11/2023.

3. Con atto di costituzione depositato nell'interesse del convenuto, la difesa ha

richiamato le argomentazioni esposte nelle controdeduzioni e ha rilevato l'assenza dei requisiti relativi alle fattispecie di reato di cui all'art. 159 c.p.m.p. e all'art. 234 c.p.m.p.. Ha, poi, richiamato l'escussione del medico militare curante e la sentenza di assoluzione n. OMISSIS, divenuta irrevocabile in data 25/07/2023, secondo cui i sintomi dichiarati dal convenuto, quale conseguenza di un incidente stradale (occasional vertigini e giramenti di testa, conseguenti al trauma del rachide, e una dolorabilità, anch'essa occasionale e digradante, della coscia destra) non sono sovrapponibili con l'attività sportiva agonistica espletata dal convenuto, tenuto conto del carattere ludico e volontario dell'attività sportiva rispetto ai requisiti che giustificano l'assenza dal lavoro per malattia. La difesa ha, poi, rilevato che il rilascio del certificato medico per attività agonistica è subordinato ai soli accertamenti di cui al D.M. 18/02/1982 (Tabella "B" - Visita medica. Esame completo delle urine. Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo. Spirografia). La difesa ha, quindi, rilevato l'assenza dell'elemento psicologico del dolo e ha evidenziato che l'azione contabile si basa sugli stessi elementi di quella penale,

definita con l'assoluzione. Ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e onorari.

4. All'odierna udienza il Pubblico ministero contabile ha replicato a quanto dedotto dalla difesa del convenuto e la difesa del convenuto ha ribadito quanto in atti e ha depositato il provvedimento di archiviazione del procedimento penale. Sentite le repliche delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La vicenda in esame concerne la domanda di condanna del convenuto avanzata dalla Procura regionale in relazione alle retribuzioni percepite nel periodo dal 22/09/2016 al 18/01/2017.

Al riguardo, il Collegio rileva, in primo luogo, che nel presente giudizio non fa stato la sentenza di assoluzione n. OMISSIS pronunciata dal Tribunale di Roma, in quanto decisa con il rito abbreviato di cui all'art. 438 c.p.p. e, quindi, non trova applicazione l'art. 652 c.p.p.

Ciò chiarito, dalla documentazione in atti risulta pacificamente che, a seguito di un incidente stradale in data OMISSIS, il convenuto veniva trasportato all'Ospedale OMISSIS di Roma che

diagnosticava la presenza di un "trauma distrattivo del rachide cervicale, contusione escoriata della costola destra, trauma chiuso toracico", con prognosi di giorni 10. A seguito di ulteriori visite di controllo presso il medesimo ospedale, veniva riscontrato in data OMISSIS anche un edema della coscia destra. Successivamente il convenuto si recava all'ospedale militare OMISSIS prolungando la malattia fino alla visita collegiale che lo ha dichiarato idoneo il OMISSIS. Durante il periodo di malattia, il convenuto si è recato da un altro medico che ha rilasciato in data OMISSIS OMISSIS un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera e, sulla base del citato certificato, ha partecipato alle seguenti gare podistiche durante l'assenza dal lavoro per malattia: "OMISSIS" a OMISSIS in data OMISSIS, OMISSIS - "OMISSIS" in data OMISSIS, OMISSIS" in data OMISSIS, "OMISSIS" di OMISSIS in data OMISSIS, tutte della distanza di 10.000 metri.

Alla luce dei suddetti eventi, il Collegio evidenzia che non assume rilievo nel presente giudizio né l'assoluzione del convenuto dai reati di "simulazione di infermità e truffa militare

continue aggravate" né quanto dichiarato dal medico militare in sede penale circa la compatibilità tra i sintomi dichiarati dal convenuto in occasione delle visite mediche e la partecipazione all'attività sportiva, né l'archiviazione del procedimento disciplinare, essendo un effetto dell'assoluzione in sede penale. Il presente giudizio non verte, infatti, sulla simulazione e truffa, oggetto della vicenda penale, ma sulla violazione da parte del convenuto degli obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e di buona fede.

Sul punto, si rileva che il certificato medico del 18/10/2016 aveva prescritto il riposo per quindici giorni, ma il convenuto ha violato tale prescrizione in quanto prima del suddetto periodo ha partecipato in data OMISSIS a una gara agonistica sulla distanza di 10.000 metri e il giorno seguente si è recato a visita medica con prolungamento della malattia.

In tal contesto assume rilievo quanto chiarito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 12994/2023 della Cassazione, richiamata dalla Procura regionale in udienza, secondo cui *"è noto che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configuri violazione*

degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la stessa, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cass. 5 agosto 2014, n. 17625; Cass. 27 aprile 2017, n. 10416; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26496)".

Con la suddetta ordinanza la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 376/2022, che aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento per giusta causa del ricorrente, in quanto il ricorrente, durante lo stato di malattia, aveva tenuto comportamenti "(di protratta stazione eretta; di guida di auto, scooter o moto; di scarico e carico di scatoloni; di spazzamento del marciapiedi antistante l'esercizio commerciale intestato ai familiari; di ripetuti spostamenti a piedi; di montaggio con altri di un portabagagli sulla propria vettura; di carico e scarico di materiale edile), neppure specificamente contestati

quanto piuttosto giustificati siccome compatibili con lo stato di malattia, integranti una condotta incauta per inosservanza delle prescrizioni mediche di "riposo e cure". E così ostacolato e comunque ritardato la guarigione, in violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede, integrante giusta causa di recesso datoriale".

In termini analoghi con la sentenza n. 13063/2022 la Cassazione ha precisato che "durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione; tra gli altri, anche gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 7915 del 1991)" e che "assume peculiare rilievo l'eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio

e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia".

Nel caso in esame, il convenuto, assente per malattia per infermità anche ortopediche, ha violato il periodo di riposo prescritto per partecipare a diverse gare agonistiche di atletica leggera, che hanno necessariamente comportato, a giudizio del Collegio, un prolungamento dello stato di malattia. Pertanto, il Collegio ritiene che l'amministrazione abbia subito un danno erariale, derivante dalla condotta dolosa o quanto meno gravemente colposa da parte del convenuto, che, piuttosto che attenersi al riposo come prescritto nelle certificazioni mediche, ha chiesto il rilascio di un certificato medico per attività agonistica e ha partecipato a ben quattro gare di 10.000 metri in poco più di un mese.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno, esso va quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in quanto la partecipazione

all'attività agonistica ha sicuramente inciso sulla ripresa dell'attività lavorativa, ma non è possibile stabilire con certezza il momento in cui il convenuto avrebbe ripreso l'attività ove non avesse partecipato alle suddette gare.

Pertanto, il Collegio condanna il convenuto al risarcimento del danno quantificato in € 7.500,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

2. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80060 del registro di Segreteria:

- condanna il convenuto X X al risarcimento del

danno, in favore del Ministero della Difesa, della somma di € 7.500,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo;

- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di

informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 28 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Massimo Balestieri

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **202,47 (duecentodue/47)**

Il Dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
F.to digitalmente